

COPIA



# COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE RISORSE FINANZIARIE E  
STRUMENTALI

## DETERMINAZIONE N. 30 DEL 29-01-2018

**OGGETTO:**

**DETERMINA SENZA IMPEGNO SPESA PER PROROGA SERVIZIO DI PORTIERATO E GUARDIANIA ALLA DITTA B.S.E. CON SEDE IN SAN CATALDO (CL) AL CORSO UNITÀ D'ITALIA N° 21 PER UN PERIODO DI MESI DUE - CIG 6626768F2-**

### IL CAPO SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;

Visto l'articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013;

Visto il decreto prot. n. N.° 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Visti gli articoli 81, 82, 86 e 87 del codice dei contratti;

Visto il Contratto Nazionale di Lavoro dei portieri;

Visto l'art.2 comma 2 del Capitolato Speciale D'Appalto il quale nel disciplinare la proroga tecnica stabilisce che l'aggiudicatario sarà tenuto a garantire la continuità del servizio finalizzato all'espletamento ed al completamento delle procedure di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo contraente;

Visto l'art.11 del Capitolato Speciale D'Appalto il quale dispone che l'amministrazione si riserva la facoltà di ampliare il servizio per un periodo di ulteriori sei mesi;

Rilevato che l'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici con deliberazione n° 86 del 06.10.2011 ha evidenziato che "la proroga nella sua eccezione tecnica, ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. La conseguenza è che la proroga è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa, nei soliti limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente";

Rilevato che non sussiste la necessità di richiedere un nuovo CIG per la proroga (cosiddetta tecnica) del contratto di affidamento in essere;

Precisato che le spese per il servizio di portierato e guardiania sono state deliberate dall'ente nei modi previsti dalla legge, con previsione dell'apposita copertura finanziaria ed il servizio è stato affidato con le previste procedure di gara ad evidenza pubblica;

Richiamata:

- la Delibera di Consiglio Comunale n° **27** in data **13.05.2017**, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2017-2019;
- la Delibera di Giunta Comunale n° **73** del **28.09.2017** esecutiva, avente ad oggetto "Approvazione P.EG. 2017 e Piano Annuale sulla Performance".

*Premesso :*

- *Che con determinazione n° **968** del **30.06.2016** veniva indetta procedura per l'affidamento per la durata di mesi quindici, del servizio di portierato e guardiania di alcune strutture comunali;*
- *Che con determinazione del Capo Settore della Polizia Municipale n° **1426** del **03.11.2016** esecutiva veniva approvato il verbale di gara nonché aggiudicato il servizio de quo, alla ditta " **B.S.E. s.r.l.** con sede in SAN CATALDO (CL) AL Corso Unità d'Italia n° 21 per un importo di € **93.500,00** oltre iva per mesi **15** a decorrere dal **10.11.2016**;*
- *Che il contratto scade il **10.02.2018**;*
- *Che è necessario prorogare il servizio alla Ditta **B.S.E. s.r.l.** affidataria per un periodo di mesi **DUE** ;*
- *Rilevato che alla data odierna le procedure di gara per l'affidamento del servizio sono ancora in atto;*
- *Ottemperato alle disposizioni di cui all'art.3 della legge n.° 136/210 e s.m.i. mediante acquisizione del CIG presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);*
- *Verificato , ai sensi dell'art.9, comma 2 del decreto legge n° 78 dell'01.07.2009 convertito in legge n° 102 del 03.08.2009 che il suddetto programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;*

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Tenuto conto che le apposite dotazioni previste al Cap. 118.01 intervento 101020130 sono state previste nel bilancio 2016 sufficientemente capiente;

Tenuto conto che, ai sensi del d. Lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell'esercizio in cui le stesse vengono a scadenza; di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell'articolo 7 del D.P.C.M. 28/12/2011, le somme di seguito indicate:

### **DETERMINA**

- 1) Di prorogare il servizio alla Ditta **B.S.E. s.r.l.** attualmente in carica per un periodo di mesi **DUE**;
- 2) Di dare atto che per la proroga saranno utilizzate le somme a residuo impegnate con determinazione n° 1426 del 03.11.2016 come da impegno n° 690/2016 sul Capitolo 118.01 del bilancio anno 2016;
- 3) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento *è/non* è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- 5) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Sovr. Antonio Cardillo;
  
- 6) di trasmettere il presente provvedimento:
  - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

Il Responsabile del Settore  
f.to LUIGI VERDE